

N. 1522 /2024 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex artt. 28 d.lgs. 150/2011, 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.

nella controversia di primo grado promossa

da

con gli avv. GUARISO ALBERTO, NERI LIVIO e RIZZI FRANCESCO

- RICORRENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale
rappresentante *pro tempore*
con l'avv.

- RESISTENTE

Oggetto: altre ipotesi

All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso *ex art. 28 d.lgs. 150/2011* ha chiesto accertarsi il carattere discriminatorio del mancato riconoscimento, da parte di Inps, dell'assegno unico universale di cui al d.lgs. 230/2021 (*infra* AUU) in relazione a 3 figli minori, in ragione della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione *ex art. 22, comma 11, d.lgs. 286/98*.

Ha chiesto altresì, per l'effetto, di rimuovere l'accertata discriminazione mediante:

- accertamento del proprio diritto alla prestazione richiesta;
- condanna dell'istituto a pagare Euro 7.745,10 maturati sino a giugno 2024 ed Euro 848,70 mensili da tale data alla sentenza;
- ordine all'istituto di riconoscere l'AUU per il futuro, sussistenti i presupposti di legge;



- ordine all'Inps di pubblicare il provvedimento sulla *home page* del proprio sito istituzionale per un periodo minimo di 60 giorni.

A sostegno delle proprie ragioni ha premesso di essere residente in Italia dal 2014, titolare dapprima di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e, da luglio 2022, di permesso per attesa occupazione con scadenza al 19.01.2024, in attesa di rinnovo (con appuntamento fissato al 15.11.2024).

Ha esposto di avere presentato con successo domanda per l'AUU il 5 febbraio 2022 con riferimento a due figli minorenni e di aver integrato la domanda il 3.10.2023, a seguito della nascita di un altro figlio il 16.09.2023.

Ha censurato la condotta dell'Inps, che con lettera datata 24.10.2023 aveva chiesto la restituzione della somma versata per il periodo 1.04.2022-31.10.2023 in ragione di un'asserita perdita dei requisiti di legge per la prestazione. Ha precisato che secondo l'istituto, nello specifico, il permesso per attesa occupazione non poteva considerarsi titolo valido ai fini dell'emolumento in contesa.

Ha dedotto l'erroneità della tesi avversaria, alla luce della normativa applicabile e in particolare del d.lgs. 230/2021 – da leggersi alla luce delle previsioni della dir. 2011/98 – degli art. 5, commi 8.1/8.2 e 22 d.lgs. 286 cit. nonché dell'art. 737 D.P.R. 394/99.

Ha sottolineato come, in ogni caso, la diversa lettura delle disposizioni offerta dall'ente previdenziale avrebbe imposto una loro disapplicazione, per violazione dell'art. 12 dir. 98 cit.

Ha richiamato giurisprudenza di merito di favore e i principi già espressi dalla Corte Costituzionale, in fattispecie analoga.

Con memoria di costituzione Inps ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, confermando l'*iter* del procedimento amministrativo già descritto in ricorso e sostenendo la correttezza del proprio operato alla luce della stessa disciplina nazionale invocata da controparte, interpretata in modo diametralmente opposto.

Ha precisato che la normativa stessa risultava in linea con i principi europei e che, pertanto, non era possibile alcuna disapplicazione da parte del giudice nazionale.

Ha aggiunto che l'AUU, in quanto prestazione assistenziale non essenziale, rientrava nel novero delle ipotesi suscettibili di deroga alla parità di trattamento in materia di sicurezza e protezione sociale ai sensi della dir. 2003/109.

Pacifico lo svolgimento del procedimento amministrativo che ha dato origine al contenzioso, unica questione effettivamente controversa tra le parti attiene alla validità del permesso per



attesa occupazione ex art. 22 del d.lgs. 286/98 quale titolo per il conseguimento dell'AUU di cui all'art. 1 d.lgs. 230/2021.

Alla luce della mera lettura della normativa nazionale, si ritiene che la tesi sostenuta da parte ricorrente sia condivisibile, senza necessità di ricorrere all'istituto della disapplicazione del diritto interno per contrasto con quello europeo.

Invero, l'art. 3 del d.lgs. 230 cit. prevede - per quanto di interesse in questa sede - che l'assegno in contesa sia riconosciuto a condizione che il richiedente sia *“cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea...titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi”*.

L'art. 22, comma 11, d.lgs. 286 cit. prevede che la perdita del rapporto di lavoro non costituisca motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario, potendo quest'ultimo *“rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore”*. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lett. b).

Contrariamente a quanto sostenuto alla pagina 4 della memoria di Inps, il dato letterale delle disposizioni non è affatto chiaro nell'escludere il permesso di cui all'art. 22 cit. dal novero di quelli utili ai fini dell'art. 3 cit. e in particolare dalla categoria *“permesso unico lavoro”*.

Al contrario, un'interpretazione complessiva della disciplina applicabile induce ad una diversa conclusione.

Il cd. permesso unico lavoro è stato introdotto dalla Dir. 2011/98, che all'art. 2 lo definisce come *“un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente nel territorio di quello Stato membro a fini lavorativi”*.

Il d.lgs. 40/2014, che ha attuato la predetta direttiva, ha inserito all'art. 5 i commi 8.1 e 8.2, con i quali si è previsto:

- che nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del testo unico e del regolamento di attuazione sia inserita la dicitura *“perm. Unico lavoro”*;



- che quanto detto non si applichi agli stranieri muniti di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai lavoratori stranieri stagionali e autonomi, ai lavoratori stranieri rientranti nei casi particolari di cui all'art. 27 del medesimo decreto, agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea secondo il capo III (disposizioni di carattere umanitario) o a seguito di sfruttamento lavorativo, ai soggiornanti ai quali sia stata riconosciuta la protezione speciale di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 o la protezione internazionale *ex art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 251/2007*, agli stranieri soggiornanti per motivi di studio o formazione e, infine, agli stranieri che abbiano compiuto atti di particolare valore civile.

Dal quadro normativo esposto deve desumersi che rientrino nella definizione di permesso unico di lavoro tutti i titoli che consentono allo straniero di soggiornare e di esercitare un'attività lavorativa, ad eccezione di alcune particolari categorie specificamente indicate.

Diversamente da quanto sostenuto da Inps (pag. 6 della memoria) infatti la sottoscrizione di un contratto di lavoro non è "l'elemento cardine" del permesso unico di lavoro, essendo sufficiente che si tratti di un titolo di soggiorno "ai fini lavorativi".

D'altro canto, i casi di deroga elencati al comma 8.2 dell'art. 5 cit. devono intendersi come tassativi, non comprendendosi altrimenti la *ratio* di individuare così dettagliatamente, all'interno dell'ampia categoria dei permessi che consentono lo svolgimento di attività lavorativa, soltanto alcuni di quelli che non possano considerarsi "permesso unico di lavoro".

In altri termini, è altamente significativo, nell'interpretazione della norma, il fatto che il legislatore abbia dapprima genericamente imposto di inserire la dicitura "*perm. unico lavoro*" in tutti i permessi che meramente autorizzino l'esercizio di attività lavorativa e successivamente abbia indicato nel dettaglio quali permessi – pur consentendo l'attività lavorativa stessa – non siano sottoposti a tale dicitura.

Del resto, che l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa in forza di permesso di soggiorno *ex art. 22 cit.* sia sufficiente ai fini dell'integrazione di un'ipotesi di "permesso unico lavoro" si evince proprio dal titolo allegato in copia *sub 3* del ricorso: nello stesso, sotto la dicitura "TIPO DI PERMESSO: ATT. OCCUPAZIONE" si legge "ANNOTAZIONI: PERM. UNICO LAVORO".

Ala luce di tutto quanto esposto, deve dunque ritenersi accertato che Inps, nel negare la misura richiesta al ' , abbia realizzato una discriminazione nei suoi confronti, avendogli applicato un trattamento deteriore, in ragione di uno dei motivi di cui all'art. 44 d.lgs. 286/98. Né vale ad escludere il carattere discriminatorio del comportamento di parte resistente, la



natura provvedimentale del medesimo o l'assenza di un elemento soggettivo in tal senso, essendo sufficiente che ricorrano i presupposti oggettivi della discriminazione stessa.

In ordine alle conseguenze di quanto accertato, in applicazione del comma 5 dell'art. 28 d.lgs. 150/2011 e con la finalità di rimozione degli effetti dell'atto pregiudizievole, deve essere dichiarato insussistente l'indebito comunicato con lettera del 24.10.2023 da Inps.

L'istituto deve essere altresì condannato al riconoscimento della prestazione in contesa nella misura di Euro 7.745,10 fino a giugno 2024, nonché al versamento di Euro 848,70 mensili da luglio a settembre. Né in memoria, né nel corso dell'udienza del 26.09.2024, infatti, Inps ha contestato i conteggi avversari o la sussistenza degli altri requisiti imposti dalla normativa per l'accesso alla prestazione.

Sono inammissibili, invece, le ulteriori richieste.

La domanda di condanna al riconoscimento dell'AUU per il futuro e fermo ogni altro requisito richiesto rientra nel novero delle sentenze condizionate all'accertamento di un evento futuro e incerto, che potrebbe richiedere ulteriori accertamenti di merito (Cassazione civile sez. III, 28/05/2024, n.14969), anche in ragione della mutabilità dei requisiti stessi.

L'istanza di pubblicazione del provvedimento di condanna sulla *home page* del sito istituzionale dell'Inps non rientra nelle misure tipiche di cui all'art. 28 cit. e dovrebbe essere applicata quale risarcimento ovvero nell'ambito di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate ovvero ancora quale provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Ebbene, in quest'ottica, si ritiene che il ricorrente non abbia alcun concreto ed effettivo interesse alla misura, non essendo stato dedotto un danno ulteriore rispetto a quello patrimoniale e potendosi considerare pienamente soddisfatti per il l'accertamento e la condanna di cui sopra. In altri termini, la condanna alla pubblicazione del provvedimento, con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, non avrebbe alcuna concreta utilità, soprattutto a fronte della circostanza che l'accertamento e la condanna pecuniaria già accordate rimuovono certamente gli effetti della condotta e risultano, altresì, deterrenti rispetto ad una futura negazione del trattamento in contesa.

La novità della questione giuridica sottoposta all'esame del Tribunale giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

- 1 - in parziale accoglimento del ricorso, accerta il carattere discriminatorio della negazione, da parte di Inps, del diritto di a percepire l'assegno unico



universale di cui all'art. 1 d.lgs. 230/2021 in ragione del possesso del permesso di soggiorno per attesa occupazione *ex art.* 22, comma 11, d.lgs. 286/98;

2 – accerta il diritto di parte ricorrente di percepire l'AUU dalla data della domanda amministrativa;

3 – accerta altresì che il ricorrente non è tenuto a versare le somme di cui alla comunicazione Inps prot. 66498487606-9 del 24.10.2023;

4 – condanna Inps a pagare in favore di parte ricorrente Euro 7.745,10 a titolo di AUU maturato e non versato sino a giugno 2024, nonché la somma mensile di Euro 848,70 da luglio a settembre 2024 oltre interessi e rivalutazione nei limiti dell'art. 16, comma 6, l. 412/91;

5 – dichiara inammissibili le ulteriori domande;

6 – compensa le spese di lite.

Così deciso in Brescia il 4/10/2024

il Giudice del lavoro

...